denunzianti, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori rappresentativi e le organizzazioni rappresentative dei consumatori possono manifestarsi e comunicare informazioni alla Commissione entro il termine specificato nel presente avviso. È opportuno precisare che le informazoni presentate a norma dell'articolo suddetto saranno prese in considerazione unicamente se sostenute da elementi di prova effettivi all'atto della presentazione.

6. **Termini**

Le parti interessate devono manifestarsi, comunicare le proprie osservazioni per iscritto e presentare informazioni entro 40 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso affinché tali osservazioni e informazioni possano essere prese in considerazione ai fini dell'inchiesta. Entro lo stesso termine le parti interessate possono chiedere di essere sentite dalla Commissione. Tale termine si applica anche a tutte le altre parti interessate, comprese quelle non citate nella domanda, che pertanto nel loro interesse sono invitate a mettersi immediatamente in contatto con la Commissione, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale I
Relazioni esterne: politica commerciale, relazioni con l'America del Nord, l'Estremo Oriente, l'Australia e la Nuova Zelanda
Direzioni C ed E
C-100 4/30
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles
(telefax: (32-2) 295 65 05; telex: COMEU B 21877)

7. **Mancata collaborazione**

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro il termine stabilito oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, potranno essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, affermative o negative in base ai dati disponibili, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso n. IV/M.797 — GrantRail Limited)

(96/C 361/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

In data 22 agosto 1996 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

— in versione cartacea presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (vedi lista);

— in formato elettronico nella versione «CEN» della base dati CELEX, documento n. 396M0797. CELEX è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario; per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations (OP/4B)
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
Tel.: (352) 29 29 4 24 55, telefax: (352) 29 29 4 27 63
